



Bruxelles, 23 giugno 2023
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2022/0902(APP)**

10278/2/23
REV 2

LIMITE

AG 46
PE 60
INST 197
FREMP 177

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio
n. doc. prec.:	9603/23, 7582/23
Oggetto:	Sessione del Consiglio "Affari generali" del 27 giugno 2023: preparazione Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, che abroga la decisione del Consiglio 76/787/CECA, CEE, Euratom e l'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto allegato a tale decisione ("legge elettorale europea") - Stato dei lavori

1. Nel maggio 2022 il Parlamento europeo ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, che abroga la decisione del Consiglio 76/787/CECA, CEE, Euratom e l'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto allegato a tale decisione.
2. Il Consiglio ha discusso la proposta in varie sessioni, sia a livello tecnico che politico. A seguito di uno scambio di opinioni tenutosi in sede di gruppo "Affari generali" il 3 marzo 2023, il 30 marzo 2023 la presidenza ha avviato un'indagine (doc. 7582/23)¹ al fine di fornire maggiore chiarezza e un livello di analisi più dettagliato delle posizioni delle delegazioni sulla proposta.

¹ Doc. 7582/23.

3. Su richiesta della presidenza, il segretariato generale del Consiglio ha preparato una sintesi che figura nell'allegato della presente nota, sulla base delle risposte di 24 Stati membri ricevute all'8 giugno 2023.
 4. Si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a prendere atto della relazione e a sottoporla al Consiglio "Affari generali" in vista dello scambio di opinioni sulla legge elettorale europea nella sessione del 27 giugno.
-

Sintesi dell'indagine sulla legge elettorale

I. INTRODUZIONE

1. **Contenuto:** la relazione di sintesi (parte II) fornisce una panoramica delle osservazioni degli Stati membri, classificando le disposizioni del progetto di regolamento in tre gruppi:
 - disposizioni che incontrano un'ampia e/o ferma opposizione²;
 - disposizioni che sollevano interrogativi e richiedono ulteriori discussioni approfondite³; e
 - disposizioni che hanno ottenuto il maggiore sostegno⁴.
2. **Metodologia:** la relazione di sintesi mira a fornire una panoramica generale delle osservazioni e delle posizioni degli Stati membri in merito a ciascuno degli articoli della proposta del PE. Il livello di risposta e di motivazione degli Stati membri varia notevolmente: dalla semplice spunta delle caselle alla presentazione di osservazioni o alla proposta di una formulazione alternativa. Senza voler risultare esaustiva, la relazione di sintesi ha l'obiettivo di registrare gli orientamenti generali, le osservazioni più frequentemente condivise e di mostrare la diversità di opinioni espresse riportando esempi.

II. RELAZIONE DI SINTESI

A. Osservazioni generali sulla proposta

3. **Obiettivi:** a prescindere dalle loro posizioni su determinate disposizioni, alcuni Stati membri potrebbero accettare di adeguare alcuni elementi dell'Atto elettorale al fine di rendere le norme adatte al futuro. Sebbene alcuni Stati membri abbiano giudicato vantaggioso

² Numerosi Stati membri hanno spuntato la casella "not acceptable" (non accettabile) e/o hanno espresso forti opinioni contrarie.

³ Numerosi Stati membri hanno spuntato la casella "to be discussed" (da discutere), mentre alcuni Stati membri hanno spuntato la casella "not acceptable" (non accettabile) e/o hanno espresso forti opinioni contrarie.

⁴ Numerosi Stati membri hanno spuntato la casella "acceptable" (accettabile), mentre alcuni Stati membri hanno indicato varie difficoltà da discutere e/o un numero minore di Stati membri ha espresso posizioni contrarie.

abbandonare gli attuali 27 diversi modelli elettorali per un'unica elezione europea, numerosi Stati membri hanno segnalato la mancanza di motivazioni dettagliate sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e sull'impatto finanziario della proposta. Tali delegazioni hanno indicato di preferire che la regolamentazione delle elezioni del Parlamento europeo continui a essere gestita a livello nazionale.

4. **Forma dell'Atto:** la proposta di legiferare in materia di procedure elettorali mediante un regolamento ha ricevuto scarso sostegno. Un gran numero di Stati membri ha espresso dubbi e alcuni si sono persino fermamente opposti alla modifica dell'attuale forma dell'Atto elettorale, sostenendo che un regolamento che stabilisca una procedura elettorale uniforme solleverebbe preoccupazioni di ordine giuridico e comporterebbe incoerenze tra le norme concernenti le elezioni del Parlamento europeo e quelle concernenti le elezioni nazionali.

B. Disposizioni che incontrano un'ampia e/o ferma opposizione

5. La maggioranza degli Stati membri si è opposta al processo del **candidato capolista** (considerando 8) in quanto contrasta con l'equilibrio istituzionale stabilito dal trattato, pregiudicherebbe il ruolo imparziale della Commissione e favorirebbe i candidati degli Stati membri più grandi.
6. Numerosi Stati membri hanno dichiarato di non poter sostenere le liste transnazionali a causa di gravi questioni giuridiche e istituzionali, della mancanza di responsabilità e rappresentanza dei cittadini e della legittimità dei membri del Parlamento europeo eletti da liste transnazionali. Hanno inoltre sottolineato che la struttura e l'organizzazione dei partiti politici europei non sono adatte a tale scopo. Diversi Stati membri si sono pertanto opposti a qualsiasi riferimento alla circoscrizione a livello dell'UE in tutto il testo (indicato come riferimento controverso). Pochi Stati membri hanno sostenuto in linea generale le **liste transnazionali** di cui all'articolo 15, con alcune riserve, in particolare per quanto riguarda i dettagli operativi. Uno Stato membro ha presentato una proposta alternativa per definire e rendere operative le liste transnazionali. Un altro gruppo di Stati membri ha espresso dubbi, ma si è dichiarato aperto a ulteriori discussioni.
7. Lo Stato membro che ha proposto un nuovo sistema per le liste transnazionali ha presentato anche una revisione dell'articolo 28 che istituisce un'**autorità elettorale europea**. L'istituzione dell'autorità, collegata alla circoscrizione a livello dell'UE, solleva tuttavia dubbi per un gran numero di Stati membri che non vedono il valore aggiunto di detta autorità e che

ritengono poco chiaro il suo finanziamento. Tali Stati membri si sono generalmente opposti a qualsiasi riferimento all'autorità in tutto il testo (indicato di seguito come riferimento controverso).

8. Nonostante la proposta preveda la possibilità di fissare un'età minima di voto più elevata, vi è una ferma e ampia opposizione a fissare l'**età di voto a 16 anni** (articolo 4). Tra le argomentazioni contrarie addotte dagli Stati membri figurano le seguenti: un parlamento nazionale ha recentemente respinto la proposta; l'età di voto deve essere coerente con quella delle elezioni nazionali; la deroga a un sistema nazionale non è giustificata e in alcuni Stati membri manca un sostegno pubblico a favore di tale riduzione. Diversi Stati membri hanno inoltre espresso dubbi e preoccupazioni in merito all'espressione "**indipendentemente dalla loro capacità giuridica**" e al termine "**persone con disabilità**". Analogamente, anche il **diritto di eleggibilità a partire dai 18 anni di età** è oggetto di opposizione (articolo 5).
9. Nonostante il sostegno di alcune delegazioni, l'**obbligo di introdurre il voto per corrispondenza** (articolo 8, paragrafo 1) ha suscitato un'ampia opposizione per motivi di fattibilità, preoccupazioni in materia di sicurezza, incertezza circa la portata e la compatibilità con i sistemi nazionali. Lo stesso vale per il paragrafo 2 sulle ulteriori possibilità di voto. La maggior parte degli Stati membri preferisce un sistema volontario come nella decisione del 2018.
10. La maggioranza degli Stati membri si è fermamente opposta al concetto di **lista elettorale europea** (articolo 9), che ritiene ingiustificato, irragionevole e troppo ampio, chiedendo pertanto che tale riferimento sia eliminato dal testo. Altri Stati membri hanno proposto di abbreviare il termine per la costituzione della lista elettorale.
11. Diversi Stati membri si sono dichiarati contrari a imporre quote rigorose di **genere** (articolo 10, paragrafo 1) ai partiti politici, che dovrebbero poter nominare liberamente i candidati. Anche il riferimento alle persone "**non binarie**" è inaccettabile per alcuni Stati membri.
12. La maggior parte degli Stati membri ha chiesto più tempo per la **presentazione delle liste dei candidati** (articolo 11) o si è opposta al termine di 12 settimane proposto ritenendolo ingiustificato, irragionevole e contrario ai sistemi nazionali.
13. L'armonizzazione delle norme e delle prassi nazionali in materia di **campagne elettorali** (articolo 17) è inaccettabile per diversi Stati membri e solleva interrogativi per molti altri. Gli

Stati membri hanno sottolineato, tra l'altro, l'impatto negativo su prassi e tradizioni nazionali profondamente radicate nonché sulle spese per le campagne elettorali.

14. Un'ampia maggioranza di Stati membri si è dichiarata contraria a una **data elettorale unica** (articolo 19, paragrafo 1) a causa di questioni legate alla sussidiarietà, a difficoltà operative, ai rischi di una minore affluenza alle urne e all'incompatibilità con le tradizioni costituzionali. Tre Stati membri potrebbero prendere in considerazione un periodo di votazione da giovedì a domenica che includa il 9 maggio, mentre altri preferiscono chiarire il testo originale. Altri elementi, come l'**attività politica in prossimità dei seggi elettorali** (paragrafo 2), gli **orari di apertura dei seggi** (paragrafo 3) e la **pubblicazione dei risultati** (paragrafo 4), pur raccogliendo un sostegno maggiore, hanno incontrato una ferma opposizione, principalmente perché si ritiene che debbano essere regolamentati a livello nazionale.
15. Vari Stati membri non possono accettare l'articolo 20, paragrafo 1, relativo alla **proclamazione dei risultati elettorali**: alcuni a causa di riferimenti controversi (cfr. punti 6 e 7), altri poiché segnalano una pronuncia pregiudiziale pendente dinanzi alla Corte di giustizia, altri ancora in quanto ritengono che questo aspetto dovrebbe essere disciplinato a livello nazionale.

C. Disposizioni che sollevano interrogativi e richiedono ulteriori discussioni approfondite

16. Alcuni Stati membri sono contrari a fornire **definizioni** (articolo 2), sostenendo che sarebbe complicato e poco chiaro dal punto di vista giuridico e potrebbe essere fatto meglio a livello nazionale, mentre la maggioranza è aperta a ulteriori discussioni. Le definizioni più problematiche sembrano essere quelle di "associazione di elettori" (punto 2), "coalizione europea di partiti politici nazionali e/o associazioni nazionali di elettori" (punto 3), "partito politico europeo" (punto 4), "associazione europea di elettori" (punto 5), "coalizione elettorale europea" (punto 6) e "lista a livello dell'Unione" (punto 9). I principali ostacoli sembrano essere l'incompatibilità tra tali definizioni e le leggi nazionali esistenti (cfr. punti 6 e 7).
17. L'**esercizio del diritto di voto** (articolo 6) ha suscitato interesse, anche se con alcuni interrogativi in merito all'ambito di applicazione, che secondo alcuni Stati membri dovrebbe escludere il voto da paesi terzi. Alcuni Stati membri si sono anche detti contrari al paragrafo 2 sui cittadini che scontano una pena detentiva, mentre un'ampia maggioranza si è espressa a favore.

18. Gli Stati membri sembrano generalmente aperti a discutere l'articolo 12 sul **sistema elettorale** (sulla base della formulazione del 2018 e senza liste transnazionali).
19. Gli Stati membri hanno indicato la necessità di discutere approfonditamente l'articolo 13 sulla **soglia elettorale** al fine di eliminare alcuni riferimenti controversi (cfr. punti 6 e 7) ed evitare di escludere partiti esistenti o di violare il principio della parità di voto e di concorrenza tra i partiti. Le questioni principali sembrano riguardare la soglia del 3,5 % (con, in particolare, la proposta di fissare invece una forcella del 2-5 %) e il paragrafo 4 sulle minoranze.
20. Qualora fossero eliminati i riferimenti alla circoscrizione elettorale a livello dell'UE, all'autorità elettorale europea e alle liste elettorali europee, un gran numero di Stati membri potrebbe discutere ulteriormente l'articolo 18 sulle **autorità di contatto** sulla base della formulazione del 2018. Le questioni da affrontare riguarderebbero, tra l'altro, i calendari, la copertura dei dati e la necessità di tener conto della situazione di alcuni Stati membri in cui autorità diverse gestiscono i dati degli elettori e dei candidati.
21. L'articolo 23 sulla **verifica dei poteri** ha raccolto un ampio sostegno (ad eccezione dei riferimenti controversi, cfr. punti 6 e 7). Saranno necessarie discussioni, in particolare per chiarire il ruolo del PE.
22. L'articolo 27, paragrafo 7, sui **congedi speciali** richiederà discussioni approfondite per affrontare una consistente serie di questioni.
23. Vari Stati membri sono favorevoli all'articolo 29 e alla **procedura di comitato** ivi prevista, mentre un uguale numero di Stati membri si riserva ancora di prendere posizione. Altri hanno bisogno di chiarimenti o hanno suggerito proposte alternative. Un numero limitato di Stati membri è contrario.
24. Anche le disposizioni finali dell'articolo 31 sulla **clausola di revisione** e dell'articolo 32 sull'**entrata in vigore** richiederanno ulteriori discussioni, in funzione dell'esito delle discussioni sul merito.

D. Disposizioni che hanno ottenuto il maggiore sostegno

25. Le seguenti disposizioni hanno ricevuto il sostegno più ampio in questa fase:

- articolo 3 sulle **disposizioni nazionali** (l'elemento che crea maggiori difficoltà è il paragrafo 3);
- articolo 4, paragrafo 2, sul **doppio voto** e articolo 4, paragrafo 3, sulle **sanzioni**;
- articolo 5, paragrafo 2, sulle **doppie candidature**;
- articolo 7 sull'**accessibilità**;
- articolo 13, paragrafo 1, sulla **soglia** minima per l'attribuzione dei seggi, che non deve superare il 5 % dei voti validamente espressi;
- articolo 14, che consente tra l'altro agli Stati membri di costituire singole **circoscrizioni** elettorali;
- articolo 16 sul **finanziamento delle campagne elettorali delle entità elettorali europee**;
- articolo 19, paragrafo 5, sul fatto di dichiarare **festà nazionale il 9 maggio**;
- articolo 20, paragrafo 2, sulla **pubblicazione dei risultati elettorali** (ad eccezione dei riferimenti controversi, cfr. punti 6 e 7);
- articolo 21 sulla **legislatura e il mandato parlamentare** e articolo 22 sulla **convocazione del PE** (ad eccezione di uno Stato membro, contrario in quanto significherebbe riconoscere implicitamente la giornata elettorale unica, e di un altro Stato membro secondo cui questo aspetto non rientra nell'ambito di applicazione);
- articolo 24 sulle **incompatibilità**: ampio sostegno ma alcuni Stati membri dovrebbero risolvere la questione delle incompatibilità con i mandati regionali, altri eliminare i riferimenti controversi (cfr. punti 6 e 7), mentre altri ancora ritengono che questo aspetto esuli dall'ambito di applicazione;
- articolo 25 sulle **attività parlamentari esterne** (uno Stato membro ritiene che non rientri nell'ambito di applicazione);
- articolo 26 sul **voto individuale e indipendente**: generalmente accettabile per un'ampia maggioranza di Stati membri, in attesa di un dibattito sulla portata e sull'interazione con il protocollo sui privilegi e sulle immunità;
- articolo 27 sui **seggi vacanti**: sostanzialmente accettabile la maggior parte dei paragrafi da 1 a 6 per un'ampia maggioranza degli Stati membri in attesa di un dibattito sulla portata e dell'eliminazione dei riferimenti controversi (cfr. punti 6 e 7).